



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARPIANO

Città Metropolitana di Milano

✓ Pubblicata all'Albo Pretorio il 25-02-2025

COPIA

OGGETTO: NUOVE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	N.:	9
	DATA:	20-02-2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **14:30** Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso scritto nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna tutti i Consiglieri Comunali

Fatto l'appello nominale risultano:

Numero ordine	Cognome e Nome	Presente/Assente	Votazione
1.	LORIS CARMAGNANI	Presente	Favorevole
2.	ANDREA ZAGO	Presente	Favorevole
3.	Alessandro Colleoni	Presente	Favorevole
4.	ELEONORA JOLANDA NEGRUZZI	Presente	Favorevole
5.	Cecilia Nappi	Presente	Favorevole
6.	Silvia Figoni	Presente	Favorevole
7.	ELVIRA UBOLDI	Presente	Favorevole
8.	Moreno Chiarati	Presente	Favorevole
9.	MATTEO ZICHELLA	Presente	Favorevole
10.	GIORGIO MANTOAN	Presente	Contrario
11.	LAURA PEDERSOLI	Presente	Contrario
12.	ALBERTO DELLA GIOVANNA	Presente	Contrario
13.	ANDREA MARCO BRUTO	Assente	

Presenti 12 Assenti 1

Presente anche l'Assessore Cospito Claudia che non riveste la carica di Consigliere Comunale

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA Anna Russo.

Il SINDACO LORIS CARMAGNANI nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: NUOVE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO E MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'o.d.g. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio ai sensi dell'Art. 56 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 24/03/2020.

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. n° 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" che consentiva ai comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino ad euro 5,00 per notte di soggiorno con destinazione del gettito rivolta a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Richiamato l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che le delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno previsto per il Comune di Carpiano, nonché quelle di approvazione delle relative tariffe, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non sono sottoposte al termine di cui all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime delibere sono soggette, a decorrere dall'anno di imposta 2020, a un regime di pubblicità costitutiva in virtù dell'art. 13, comma 15-*quater* del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento degli atti stessi da parte dei comuni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale.

RITENUTO pertanto di integrare e modificare il regolamento comunale principalmente per meglio precisare:

- le nuove tariffe;
- gli obblighi in capo ai gestori;
- eliminazione di alcune disposizioni che sono ormai superate dalla normativa che ha introdotto la figura del responsabile del pagamento dell'imposta e in base alla quale i portali telematici sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno solo per i corrispettivi relativi alla locazione breve;
- richiamo alle disposizioni di cui ai commi 492 e 493 dell'art. 1 della legge 231/2023;

-richiamo alla disciplina di cui all'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 per individuare la sanzione amministrativa a carico del soggetto responsabile del pagamento dell'imposta in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta.

VISTO il testo del nuovo regolamento allegato parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni.

Dato atto che la presente deliberazione deve essere trasmessa, nel rispetto dei termini previsti al c. 15, art. 13, del D.L. n. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, in osservanza al disposto del c. 2, art. 52, del D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dato atto che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente.

PRESO ATTO del parere del Collegio dei Revisori del Comune di Carpiano rilasciato in data 06.02.2025 in ordine a quanto previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI l'art. 42 del D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile riguardo al presente provvedimento, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pedersoli, Mantoan, Della Giovanna), astenuti n. 0, resi nelle forme di legge, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche ed integrazioni al regolamento dell'imposta di soggiorno, così come risultanti dal nuovo testo parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione sarà trasmessa in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze per la Pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n°201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n°214, come modificato dall'art. 15-bis comma 1 lettera a) del D.L. 30 aprile 2019, n° 34.
3. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette modifiche al citato Regolamento entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel suddetto sito del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011.
4. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di conferire al presente atto immediata eseguibilità;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Pedersoli, Mantoan, Della Giovanna), astenuti n. 0, resi nelle forme di legge, dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to LORIS CARMAGNANI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA Anna Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di giorni quindici dal 25-02-2025 al 12-03-2025, a norma dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Carpiano, lì 25-02-2025

Istruttore Amm.vo Ufficio Segreteria
F.to Michelina Muscas

SI CERTIFICA

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE

È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell' art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

È diventata esecutiva il _____ per decorrenza dei termini ai sensi di legge (10gg dalla data della pubblicazione art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

È stata _____

Carpiano, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anna DOTT.SSA Russo



PARERI AI SENSI EX ART. 49 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000

Proposta di deliberazione	✓ Consiglio
	Giunta

Seduta del 20-02-2025

**OGGETTO: NUOVE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO E MODIFICHE AL
REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO**

<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</p> <p>Data: 13-02-2025</p> <p>Servizio Proponente RAGIONERIA</p> <p><i><u>Si esprime parere Favorevole</u></i></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to PAOLA NATALIA PRINETTI</p>	<p>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</p> <p>Data: 13-02-2025</p> <p>Servizio Proponente RAGIONERIA</p> <p><i><u>Si esprime parere Favorevole</u></i></p> <p>IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.to PAOLA NATALIA PRINETTI</p>
---	---



COMUNE DI CARPIANO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	4
Articolo 4 - Tariffe	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni	4
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	6
Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Articolo 10 -Riscossione coattiva.....	7
Articolo 11- Rimborsi	7
Articolo 12 - Contenzioso	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Carpiano in materia di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2020, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 15/06/2020 (il periodo minimo non può essere inferiore a sessantuno giorni da quello dell'esecutività della delibera stessa). A partire dal 2021, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Carpiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Carpiano.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 comma 4 che si trova nel territorio del Comune di Carpiano e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Carpiano.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4; il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.

Articolo 4 - Tariffe

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE
Hotel 5 stelle e superiori	3,50
Hotel 3 e 4 stelle	2,50
Hotel 1 e 2 stelle	1,50
Agriturismi	2,00
Residence	1,50
Tutte le altre strutture ricettive diverse da quelli di cui ai punti precedenti	1,50

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 12° anno di età;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere

prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
- riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.

3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Carpiano
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso:
 - a) su conto corrente postale intestato al Comune di Carpiano;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Carpiano;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario;

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 e seguenti. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997 e seguenti.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad euro 500 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.